Atto costitutivo dell'Associazione Culturale e Ricreativa

"THE MAD DOG SOCIAL CLUB"

A Torino in Via Maria Vittoria, n. 35 si sono riuniti il giorno 04/06/2016 per costituire un'associazione culturale ricreativa e di promozione sociale,sportiva senza scopo di lucro, i seguenti cittadini:

- GUIDO GANGI, NATO A ROMA IL 03/10/1974 E RESIDENTE A ROMA IN VIA PORTUENSE N.331, C.F. GNGGDU74R03H501C;

- ROBERTA [redacted]

- RICCARDO [redacted]

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig.r GANGI GUIDO-il quale a sua volta nomina a suo **Segretario** il Sig.r Riccardo Ronchi.

Il **Presidente** illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato alla unanimità .

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro,si chiede l'esenzione dal bollo in base all'art. 27 bis del d.p.r 26 ottobre 1972 n° 642 .

Il **Presidente** dà inoltre lettura dello Statuto e propone che l'associazione, prendendo conoscenza di detto Statuto e approvandolo, dia la sua adesione.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

I Presenti deliberano inoltre che l'associazione venga chiamata " ASSOCIAZIONE THE MAD DOG SOCIAL CLUB", con sede in Via Maria Vittoria n. 35 TORINO (TO).



Il Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione, è autorizzato a compiere tutti gli atti conseguenti alla costituzione della presente associazione culturale e ricreativa.

Letto, firmato e sottoscritto

PRESIDENTE _____

VICEPRESIDENTE _____

SEGRETARIO _____

"STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA"

" THE MAD DOG SOCIAL CLUB"

Art. 1. A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana,degli artt.36-37-38 del Codice Civile,del D.Lgs 460/97 e della legge 383/2000 è costituita l'Associazione Culturale Ricreativa" THE MAD DOG SOCIAL CLUB " con sede sociale in Torino (TO). Via Maria Vittoria , n. 35.

Art. 2. L'associazione ha come oggetto istituzionale quello di praticare e propagandare l'attività di: **KARAOKE,MOSTRE, ORGANIZZAZIONE DI GIOCHI E SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO E TEATRALI, LUDOTECA, STUDIO TECNICHE DI ESTRAZIONE E DISTILLAZIONE DI MATERIE PRIME AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI DI VARIA NATURA,** potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline nei settori SPORT DILETTANTISTICO, ATTIVITA' CULTURALI e RICREATIVE, TURISMO e AMBIENTE, senza finalità di lucro.

Art. 3. Sono compiti dell'Associazione:

- Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
- Favorire l'estensione di attività culturali e ricreative, sportive e di forme consortili tra circoli e le altre associazioni democratiche.
- Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale.
- Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci.
- Gestire impianti sportivi, attività turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative, assistenziali.
- Organizzare, nell'ambito della propria sede, ed esclusivamente a favore degli associati propri servizi accessori quali l'attività di mescita interna ed il servizio mensa curandone direttamente o indirettamente la gestione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22.12.1986 n. 917, Testo Unico art. 111, per le associazioni di promozione sociale comprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25.8.1991 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute del Ministero dell'Interno.
- L'Associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere una attività commerciale offrendo servizi ai solo tesserati, purchè strumentale al raggiungimento degli scopi sociali;accedere a prestiti e stipulare mutui passivi; servizi accessori quali l'attività di mescita interna ed il servizio mensa curandone direttamente o indirettamente la gestione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22.12.1986 n. 917, Testo Unico art. 111, per le associazioni di promozione sociale comprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25.8.1991 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute del Ministero dell' Interno.in tal caso gli eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno comunque reinvestiti nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa.

Art. 4. Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai i genitori, Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.

- **Art. 5.** Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
- Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- L'accettazione dell'eventuale socio è subordinata alla domanda di adesione salvo ratifica del consiglio direttivo, successivamente alla prima convocazione, e seguita dall'iscrizione al libro soci. La ratifica del Consiglio dà diritto a ricevere la tessera sociale, a seguito del versamento del contributo economico istituzionale, e conferisce quindi la qualifica di "socio".

- L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art. 6. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia il Collegio dei Probiviri dell'Associazione o, in mancanza di questo, l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 7. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

Art. 8. I soci sono tenuti a:

- al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
- Osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
- La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9. I soci sono espulsi o radiati quando:

1. non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
3. in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione.La espulsione e la radiazione saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.10. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

1. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione:
2. contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.
3. fondi di riserva.

E' assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.11. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, ne sono trasmissibili per atti tra vivi.La quota non è rivalutabile.

RENDICONTO ECONOMICO (BILANCIO)

Art.12. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Art.13. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva, il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

L'ASSEMBLEA

Art.14. Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'Associazione, con almeno 10 giorni di preavviso, o con avviso scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo.
L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

Art.15. L'Assemblea ordinaria, viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo successivo.
Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal 2° comma dell'art. 13 del presente statuto.

Art.16. L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci;
- per le eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art.17 In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.
Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione o tramite altro mezzo idoneo,con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea.

Art.18 Per le delibere sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la convocazione dell'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.19. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti soci in regola con le obbligazioni sociali. Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Art.20.L'assemblea ordinaria e straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa. Il presidente nomina un segretario che provvederà a redigere il verbale dell'assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali.
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.21. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 Consiglieri eletti fra i soci e dura in carica 5 anni.

Art.22. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità gli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente. Il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza. E' riconosciuto al consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art.23. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 15 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Art.24. Il Consiglio Direttivo deve: redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dalla Assemblea dei soci; curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; redigere i bilanci; compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea; approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea; deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci; favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art.25. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

IL PRESIDENTE

Art.26. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Può inoltre aprire presso un ente bancario un conto corrente e contrarre mutui e finanziamenti sia pubblici che privati per conto dell'Associazione stessa,autorizzato inoltre a richiedere e stipulare eventuali atti notarili.In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni dallo stesso ricoperte spettano ad un componente l'ufficio di Presidenza. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e dell'Assemblea; firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall'Associazione; soprintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate. Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è **il legale rappresentante in ogni evenienza**.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.27. La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'Assemblea Straordinaria di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti.

Art.28. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall'art. 29, sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 29 – NORMA DI RINVIO

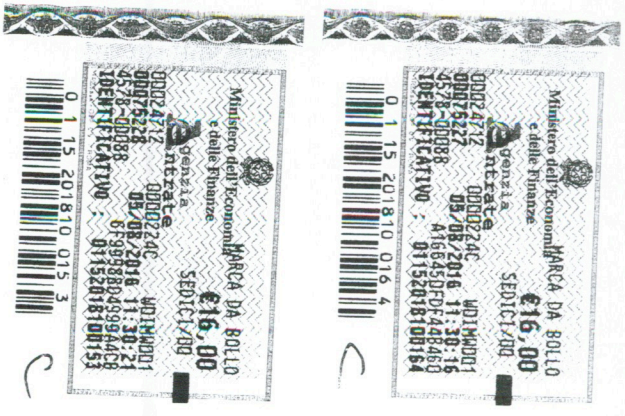
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di promozione sociale o sportiva a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

FIRMATO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SEGRETARIO



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO
UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 3

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DATA - 8 AGO 2016

IL FUNZIONARIO
Luca MORELLI

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino 3

Registrato a Torino Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVLE I DI TORINO - UFF. TERRITORIALE TORINO 3

Il - 8 AGO 2016 Serie 3 n. 5132

versati € 200,00

€ DUECENTO/00

di cui per diritti /

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
Luca MORELLI

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino 3